



## COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

### CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge tra,

il **COMUNE DI REGGIO EMILIA** (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal dr. Alberto Prampolini, nato a ..... il ..... (Codice Fiscale .....), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e la ditta **CLANDESTINA SOCIETÀ COOPERATIVA** (di seguito denominata Concessionaria), con sede legale in Reggio Emilia, via Matilde di Canossa n. 1, Partita IVA n. 02616350357, rappresentata dal Sig. MARIO LANZONE nato a ..... il ..... C.F. ...., in qualità di Presidente,

si stipula quanto segue:

#### 1) OGGETTO

Il presente contratto di concessione amministrativa ha per oggetto l'immobile di proprietà comunale posto in Galleria S. Maria n.1/b, ex spazi di "Trattoria del Carbone".

Al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia i locali sono censiti sul Foglio 125 come segue:

- mappale 275 sub. 65 di categoria C/1 (negoziò), classe 14, consistenza mq. 128,00

e rendita catastale di Euro 5.433,95.

- mappale 275 sub. 64 di categoria C/2 (magazzino), classe 5, consistenza mq. 7,00 e rendita catastale di Euro 20,27.
- mappale 275 sub. 67 di categoria C/2 (cantine), classe 5, consistenza mq. 66,00 e rendita catastale di Euro 197,70.

L'unità immobiliare censita col mappale 275 sub. 65 è composta da 4 ampi locali per spazio vendita, tutti affacciati direttamente sulla galleria centrale ai civici n. 1/b-c-d-e-f, oltre ai locali accessori ex cucina, ex dispensa, ex lavaggio stoviglie ecc., infine il doppio servizio igienico completo di antibagno. L'unità immobiliare comprende anche un locale interrato, per uso magazzino e piccolo servizio igienico ulteriore, collegato con lo spazio ex cucina tramite scaletta interna.

Le altezze interne a piano terra sono variabili da mt. 3,50 a mt. 4,05.

A confine lato ovest con predetta unità immobiliare, sarà assegnato anche un piccolo locale censito col mappale 275 sub.64, dotato di autonomo accesso in galleria al civico n. 1/g, per uso ripostiglio.

In fregio al civico 1/b che funge da ingresso principale, è presente una bacheca entro nicchia muraria delle dimensioni di mt. 2,80x0,90.

Alle condizioni e nei limiti più precisamente disciplinati nel testo contrattuale (vedi art.9), sarà concesso l'utilizzo di uno spazio esterno in Galleria delle dimensioni di mt. 18,00x2,50 per (eventuale) distesa stagionale di tavoli e sedie, posizionato a fianco della porta d'ingresso (civico 1/b) ed in adiacenza al negozio, come da planimetria allegata alla presente scrittura "Allegato A".

Al piano interrato sottostante, saranno infine assegnati n. 2 locali censiti col mappale 275 sub. 67, per uso cantina/ripostiglio praticabili mediante spazi d'uso comune con ingresso al civico n.1 (vano scale e corridoi di disimpegno in comune con altre attività presenti nell'Edificio).

## **2) FINALITÀ**

L'immobile sopradescritto viene assegnato in continuità al precedente contratto di concessione amministrativa, registrato a R.E. in data 13/02/2015 a n.972 serie 3, per la specifica destinazione d'uso di *Trattoria/Osteria*, nei limiti consentiti dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene, con divieto di modificarla per tutta la durata del presente contratto.

## **3) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) a decorrere dal 01/12/2021 e con scadenza al 30/11/2027. Non è previsto il rinnovo, in assenza del quale si applicheranno le procedure previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, come vigente in quel momento, senza riconoscimento di alcun tipo di indennizzo a favore del Concessionario.

## **4) CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone di concessione, è stabilito in Euro 29.363,00 annui, da versare in rate mensili anticipate, su specifica richiesta del Comune (Concedente) che avverrà tramite procedura PagoPa.

A decorrere dal 2° anno, il canone pagato sarà poi aggiornato annualmente in aumento, sulla base del 100% delle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente.

Le parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Concedente.

Per occupazione ininterrotta pregressa dei locali dalla scadenza del cessato contratto, così precisamente dal 01/04/2021 al 30/11/2021, saranno dovute le relative n°8 mensilità di Euro 2.447,00 cadauna.

## **5) DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

È espressamente vietata la sub-concessione dei locali, anche parziale, sotto qualsiasi forma, con o senza corrispettivo.

Nell'ipotesi di una futura cessione d'azienda, il Concessionario titolare è pertanto tenuto a richiedere il preventivo consenso del Concedente, che potrà (a sua discrezione) autorizzare il subentro di un nuovo soggetto nell'esercizio della concessione, purché in possesso dei necessari requisiti e nel rispetto delle finalità di cui al precedente art. 2).

Il Concedente si impegna a rilasciare il predetto consenso, fatti salvi eventuali gravi motivi.

## **6) CONSEGNA E RICONSEGNA**

L'immobile è già nella completa disponibilità del Concessionario in forza del cessato contratto sottoscritto in data 26/01/2015, Egli dichiara pertanto di conoscerne lo stato manutentivo e con ciò di ritenerlo complessivamente idoneo all'uso pattuito.

I locali sono provvisti di impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto idrico, servizi igienici, tutti funzionanti.

La revisione, le modifiche e/o integrazioni sugli impianti e reti tecnologiche esistenti che si rendessero necessarie in funzione delle specifiche esigenze del Concessionario sono ammesse con oneri tutti a suo carico, soggette a certificazione di conformità rilasciate a cura delle ditte esecutrici, con obbligo di depositarne una copia presso i competenti uffici comunali. Il rinnovo del tinteggio degli interni è posto a carico del Concessionario, pertanto non sarà dovuto al momento della riconsegna dell'immobile.

Il Concessionario si impegna a rifondere al Comune i danni eventualmente riscontrati nell'immobile al momento del rilascio e documentati nel verbale redatto in tale sede. In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito di cessazione del rapporto, a qualsiasi causa dovuta, il Concessionario sarà assoggettato al pagamento del canone salvo il risarcimento per il maggior danno prodotto al Concedente.

L'arredamento e le attrezzature necessarie per allestire i locali in funzione all'esercizio dell'attività pattuita saranno a totale carico del Concessionario, compresa la relativa manutenzione e sostituzione periodica.

Al termine della concessione (anche in ipotesi di cessazione anticipata per qualsiasi causa), i locali saranno riconsegnati in buono stato di manutenzione, salvo il deterioramento dovuto al normale uso e fatto salvo, altresì, quanto stabilito al successivo punto 7) per le migliorie ed addizioni, sgomberati da tutti gli arredi ed attrezzature fisse e mobili, rilasciando il sito libero da persone e cose.

#### **7) CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Il Concedente, ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., fornisce l'attestato di prestazione energetica n. 06765-254422-2021 rilasciato dall'arch. Serafino Rosario Domenico il 15/10/2021. Il Concessionario dichiara di averlo ricevuto, unitamente alle informazioni tecniche del caso.

#### **8) MODIFICHE E INNOVAZIONI AI LOCALI**

Il Concessionario non potrà apportare ai locali modifiche di nessun genere, compresa la destinazione d'uso pattuita in contratto, senza il preventivo consenso del Comune (per l'aspetto patrimoniale), in ogni caso dovrà sempre attenersi alle seguenti prescrizioni e condizioni, espressamente contenute nell'autorizzazione rilasciata a cura della Direzione Regionale per i beni ed attività culturali in data 17/09/2013:

- a) l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art.21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- b) l'immobile non dovrà essere destinato ad usi, anche di carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico-artistico del bene medesimo.

A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Il Concessionario dichiara di conoscere la classificazione demaniale dei locali, derivante

da decreto n. 743 del 29/06/2006 emesso dalla Direzione Regionale Ministero dei Beni Culturali, nonché il suo status di bene oggetto di provvedimento di tutela e, nel caso specifico, si impegna a comunicare alla Soprintendenza l'eventuale variazione di destinazione d'uso rispetto a quella preesistente al suo ingresso (pubblico esercizio), anche in assenza di opere.

Tutte le spese relative a modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali (anche se autorizzate dal Concedente), ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative e/o tecnico-catastali che fossero necessarie con relativi adempimenti, rimarranno ad integrale carico del Concessionario, che in forza del presente contratto è delegato a presentarle direttamente presso le competenti autorità, fatta salva la preventiva autorizzazione della proprietà imposta al comma 1 del presente articolo.

Tutte le opere di adattamento e/o modifiche che fossero previste/autorizzate all'interno dei locali dovranno sempre essere affidate alla direzione di un Tecnico abilitato, eseguite a cura di ditte specializzate che utilizzeranno materiali di buona qualità e criteri costruttivi idonei per valorizzare gli ambienti in modo completo e duraturo; il Comune ne presiederà l'esecuzione tramite il proprio personale, con funzioni di supporto tecnico e di controllo.

In ogni caso, il Concessionario non avrà diritto ad indennità alcuna per eventuali migliorie non autorizzate, fermo restando il diritto del Comune di pretendere la riduzione in pristino per ogni innovazione posta in essere durante la concessione.

#### **9) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE.**

Col presente contratto il Comune delega il Concessionario a richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta e licenze che si rendessero necessarie per l'esercizio della propria attività all'interno dei locali, nel rispetto della destinazione d'uso che è stata pattuita. Resta inteso che tali titoli abilitativi dovranno essere richiesti ed ottenuti a cura e spese del Concessionario senza che l'assegnazione dei locali costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. Il Concedente resta in ogni caso

esonerato da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative.

#### **10) DISTESA STAGIONALE**

Per la propria (eventuale) distesa stagionale di tavoli e sedie il Concessionario potrà utilizzare, senza oneri aggiuntivi, anche l'area esterna in Galleria delle dimensioni di mt. 18,00 x 2,50 coi limiti e nel rispetto della disciplina tecnica imposta dal "piano di valorizzazione delle distese in centro storico approvato con Delibera C.C. n.5713/73 del 12/04/2005", compresi gli aggiornamenti futuri in materia. Le modalità di allestimento saranno concordate coi competenti servizi comunali, per la salvaguardia del pubblico passaggio e del decoro stesso della galleria.

Il Comune si riserva di revocarne la disponibilità, anche temporaneamente, per eventuali esigenze di pubblico interesse; nel caso, sarà dovuto un opportuno preavviso ed il Concessionario non potrà pretendere alcun tipo di indennizzo.

Il Concessionario assume l'impegno di garantire la giornaliera pulizia dell'area, per tutto il periodo di occupazione.

#### **11) ONERI ACCESSORI E MANUTENZIONE ORDINARIA**

Sono a carico del Concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognatura, telefono, pulizia oneri smaltimento rifiuti e più in generale tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali e all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Dette spese saranno pagate mediante contratto d'utenza diretto, ove possibile in presenza di autonome forniture. Saranno a carico del Concessionario sia l'attivazione che la risoluzione (in sede di riconsegna) dei contratti di fornitura per utenze di energia elettrica, telefono, smaltimento rifiuti, ecc. al termine (per qualsiasi causa) della concessione.

Le spese di riscaldamento dei locali, al momento derivanti da impianto centralizzato in gestione al Comune, saranno rimborsate dal Concessionario su richiesta periodica da parte

dei competenti servizi (o soggetti incaricati), con diritto a verificarne il criterio di riparto.

Le spese di fornitura per acqua potabile-depurazione fognatura ed energia elettrica (limitatamente ad illuminazione dei locali accessori di cantina), ugualmente derivanti da impianto centralizzato, saranno pagate mediante quota annuale su richiesta del Comune. L'importo forfettario dei predetti oneri è prestabilito complessivamente in Euro 3.500,00 annui, periodicamente rivedibile in base all'aumento delle tariffe dei servizi.

In linea generale, il Concessionario si farà poi carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale. In caso di inadempienza o tardivo intervento, il Concedente potrà sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie ed urgenti nell'immobile concesso, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta entro il termine di gg. 30 dalla richiesta.

Per quanto riguarda le reciproche competenze in materia di interventi manutentivi e spese per oneri accessori, le parti si impegnano più in generale a rispettare l'Accordo Territoriale stipulato a Reggio Emilia in data 06.11.1999 fra A.S.P.P.I, S.U.N.I.A, A.P.E., S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T., organizzazioni sindacali rappresentanti la proprietà edilizia e i conduttori di immobili.

Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri, spese e competenze relativi alla verifica del funzionamento ed a quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta).

## **12) INTERVENTI DEL CONCEDENTE**

La manutenzione straordinaria resta di norma a carico del Comune, salvo diversa pattuizione fra le parti, in forma scritta.

Il Comune potrà in ogni tempo eseguire, qualora ritenuti opportuni e/o necessari, interventi di abbellimento e restauro della facciata esterna dell'immobile senza obbligo di compenso a favore del Concessionario anche in ipotesi in cui tali lavori dovessero

eccedere la durata di giorni venti, salvo in suddetta ipotesi la sola riduzione del corrispettivo proporzionata al danno arrecato e alla durata degli interventi.

### **13) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Sono inoltre a carico del Concessionario le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- segnalare tempestivamente al Concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile;
- osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere depositi di materiali pericolosi, non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell'edificio e a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari;
- rispettare tutte le direttive emanate dalle competenti autorità, in materia di disciplina degli orari d'esercizio, disciplina delle attività rumorose, disciplina delle emissioni, ecc. ;

### **14) RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE**

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile assegnatogli e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente. Egli si impegna inoltre a non tenere entro l'immobile, compresi gli scantinati, depositi di materiali pericolosi (bombole di gas, materiali altamente infiammabili, ecc.) e a non assumere iniziative che siano in contrasto con le norme d'igiene, sicurezza e decoro dell'edificio d'appartenenza dei locali.

Le modalità di carico/scarico dagli scantinati, i cui accessi sono condivisi coi servizi comunali dei piani superiori, dovranno tener conto delle esigenze di sicurezza del palazzo, specie nei giorni festivi di totale chiusura degli uffici.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di imporre istruzioni e norme comportamentali atte a salvaguardare i propri servizi presenti in sito.

Il Concessionario solleva il Comune (Concedente) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività di conduzione sopra descritti, il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa, che preveda massimali adeguati per il rischio di responsabilità civile e rischi di conduzione dell'immobile. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata della concessione e dovrà essere consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto.

## **15) GARANZIE**

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, il Concessionario dichiara di aver già costituito a favore del Concedente una fidejussione assicurativa di importo pari ad Euro 7.125,00 (in forza del cessato contratto), la quale dovrà essere prorogata e restare integra ed operativa fino all'avvenuta riconsegna dell'immobile e non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune.

Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell'immobile che per l'eventuale mancato pagamento del canone d'uso pattuito per un periodo superiore ad un trimestre.

La fidejussione dovrà contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta", tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui

all'art. 1944 del Codice Civile con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Comune quanto dovuto. Il Concessionario è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Concedente abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento.

#### **16) SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI**

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

#### **17) SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 punto b) Parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986.

Le spese di registro saranno suddivise al 50% tra le parti, mentre i rimanenti oneri contrattuali sono a carico del Concessionario.

In ipotesi di decadenza dalla concessione per fatto imputabile al Concessionario, saranno a suo carico le conseguenti imposte di registro.

#### **18) IPOTESI DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito (art. 4) comprensivo degli oneri accessori (art. 11) entro i termini fissati per un importo superiore alla copertura della fidejussione bancaria di cui all'art. 15), l'elusione del divieto di cui all'art. 5), il mutamento della destinazione dell'uso dei locali (artt. 2 e 8), le modifiche/innovazioni/migliorie non autorizzate (art. 8) produrranno ipso iure la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente nonché le responsabilità connesse allo speciale status del bene oggetto di concessione. In ogni caso il ritardato pagamento del canone e di tutto quanto dovuto dal Concessionario al concedente alle scadenze convenute costituirà il Concessionario in mora; da tale data saranno pertanto dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti.

Qualora il Concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti

negli articoli 6), 9), 10), 11) e 13), o a qualsiasi altro obbligo previsto nei precedenti articoli non comportanti ipso iure la decadenza della concessione, il Concedente, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o pec intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Il mancato adempimento nei termini fissati produrrà la decadenza della concessione, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Concedente.

Costituiscono altresì ipotesi di decadenza:

- il mancato esercizio dell'attività per un periodo di oltre mesi 2, salvo giustificati motivi che il Concedente si riserva di valutare;
- il fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- la perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario, per qualsiasi causa;
- qualora l'attività svolta sia quella di pubblico esercizio, la grave e reiterata violazione delle pertinenti norme in materia igienico-sanitaria;
- condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nei locali concessi ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- la revoca, la simulazione, la invalidità o inefficacia della fideiussione;

In tutti i casi di decadenza della concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone per il periodo di godimento del bene, fatto salvo il risarcimento del maggior danno derivante al Concedente.

## **19) FORO COMPETENTE**

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti al presente contratto siano di competenza del Tribunale di Reggio Emilia e/o del Tribunale amministrativo regionale, secondo materie di competenza.

## **20) RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Le parti dichiarano che i dati personali forniti per la stipula del presente contratto saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione o della Ditta Concessionaria.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Le Parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e ne rispondono per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di accertata inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, le Parti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che saranno tenute a risarcire, l’una nei confronti dell’altra, tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta

citazione.

7. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
8. Una Parte non potrà conservare copia di dati e programmi dell'altra Parte, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del presente contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'altra Parte.
9. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

## **21) ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concessionario elegge il proprio domicilio in via Matilde di Canossa n. 1 – 42123 Reggio Emilia.

## **22) MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

## **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Concessionario

Il Concedente

Clandestina Società Cooperativa

p. COMUNE di Reggio Emilia

Sig. Mario Lanzone

Dr. Alberto Prampolini

Ai sensi del disposto degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui ai punti 2), 4), 5), 6), 8), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 20), 22).

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Concessionario

Clandestina Società Cooperativa

Sig. Mario Lanzone

Il Concedente

p. COMUNE di Reggio Emilia

Dr. Alberto Prampolini